



Dipartimento
delle Finanze

Fatturazione elettronica


Le ultime novità



L'obbligo di fatturazione elettronica tra imprese nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2018

- Fatturazione elettronica obbligatoria in Italia (D.Lgs 127/2015, art. 1 c. 3)
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55 (FatturaPA)
- È abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture
- I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate
- La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

Cosa cambia con l'obbligo di fatturazione elettronica B2B



Incentivi

- Gli obblighi di conservazione previsti dall' articolo 3 del DM 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio memorizzati dall'Agenzia delle entrate (Servizio gratuito di conservazione)
- Il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti è ridotto di due anni
- Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
 - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
 - b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPF 633/1972

Provvedimenti attuativi

- Modifica al DM 55/2013 per prevedere l'utilizzo dei formati europei
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che individua tempi e le modalità di applicazione per gli obblighi di conservazione
Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015
Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 127/2015 (Semplificazioni amministrative e contabili)

La Direttiva 2014/55/UE

- Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, nonché a una delle sintassi utilizzabili
- Non esclude nessun'altra modalità di fatturazione, ivi compresa quella cartacea
- Norma europea per il modello semantico dei dati della Core Invoice: EN 16931 del giugno 2017. Due le sintassi utilizzabili:
 - UBL 2.1 Invoice and Credit note (ISO/IEC 19845:2015)
 - UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML
- La Direttiva 2014/55/UE sarà operativa dal 18 aprile 2019
- Recepimento normativo e regolamentare: l'obbligo di fatturazione elettronica permane, alla FatturaPA si aggiungono le sintassi previste dalla EN 16931

Le novità del DL 119/2018

- **Moratoria delle sanzioni per il primo semestre**
 - non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta
 - si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta del periodo successivo
- **Termine di emissione delle fatture (decorrenza luglio 2019)**
 - la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione
 - le data in cui è effettuata l'operazione va indicata in fattura se diversa dalla data di emissione della fattura
- **Registrazione delle fatture emesse**
 - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, nell'ordine della loro numerazione

Le novità del DL 119/2018

- **Registrazione degli acquisti**
 - non è più necessario che le fatture siano numerate in ordine progressivo
 - il numero progressivo non è più un elemento della registrazione
- **Detrazione dell'IVA**
 - il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, può essere esercitato entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta



Grazie per l'attenzione!

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Ing. Salvatore Stanziale
Direzione Sistema informativo
della fiscalità
Ufficio I

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. +39 06 93836-868
Salvatore.Stanziale@mef.gov.it
www.mef.gov.it

